



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Innosuisse – Schweizerische Agentur
für Innovationsförderung**

Berna, 4 luglio 2022

Revisione totale dell'ordinanza del consiglio d'amministrazione di Innosuisse concernente i suoi provvedimenti di promozione

(Ordinanza sui sussidi di Innosuisse)

Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

La legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1) è stata sottoposta a revisione nell'ambito della promozione dell'innovazione con decisione dell'Assemblea federale del 17 dicembre 2021¹. Tale riforma genera una necessità di revisione anche per l'ordinanza del 20 settembre 2017 dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse; RS 420.231).

Oltre agli adeguamenti conseguenti alla revisione della LPRI, nei primi anni di attività operativa di Innosuisse si è evidenziata la necessità di adeguare la normativa anche in altri ambiti dell'ordinanza. La presente revisione affronta anche questa necessità d'intervento.

Conformemente al mandato assegnato a Innosuisse, l'obiettivo generale della revisione consiste nel promuovere l'innovazione a beneficio dell'economia e della società. Gli obiettivi specifici delle disposizioni rivedute derivano in larga misura dalla revisione della LPRI: flessibilità nella promozione di progetti d'innovazione, promozione di giovani imprese che realizzano questo tipo di progetti, promozione di progetti d'innovazione di piccole e medie imprese (PMI) in assenza della corrispondente promozione da parte dell'UE, rafforzamento dell'ecosistema delle start-up e dell'imprenditorialità fondata sulla scienza, promozione delle persone altamente qualificate nel campo dell'innovazione, promozione del trasferimento di sapere e tecnologie, cooperazione internazionale nel settore della promozione dell'innovazione.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La nuova normativa proposta

All'inizio dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse viene ora introdotta una parte generale contenente disposizioni rilevanti per tutte le attività di promozione (p. es. sulla sostenibilità o sull'integrità scientifica).

Nel campo della promozione di progetti d'innovazione, le modifiche adottate alla LPRI impongono l'adeguamento delle norme applicabili ai contributi dei partner attuatori a questi progetti (ora una fascia compresa tra il 40 e il 60 % di partecipazione è considerata adeguata e, secondo i criteri della LPRI, sono permesse deroghe verso l'alto e verso il basso), e devono essere introdotte norme sulle nuove possibilità di sovvenzionamento diretto per le giovani imprese e le PMI (in sostituzione del venir meno delle sovvenzioni dell'UE) che realizzano progetti d'innovazione. Inoltre, la possibilità ora prevista di accordare sussidi *overhead* più elevati per i centri di competenza tecnologici deve essere ripresa anche nell'ordinanza sui sussidi. Per il resto, le norme già previste vengono ampiamente riprese e adeguate alle esperienze maturate a livello di esecuzione.

Nel campo della promozione dell'imprenditorialità fondata sulla scienza, le norme attuali sui provvedimenti di formazione e sensibilizzazione, sul coaching per le giovani imprese e sui provvedimenti a favore dell'internazionalizzazione vengono parzialmente adeguate in diversi punti, in parte in seguito alle modifiche della LPRI e in parte alla luce delle esperienze derivanti dall'esecuzione, strutturandole in modo più mirato ed efficace. Per una migliore focalizzazione sui compiti nel coaching centrale, per esempio, ora questo tipo di coaching è concesso soltanto a chi ha già seguito un coaching iniziale propedeutico. Del tutto inedite sono le norme, introdotte in seguito alla revisione della LPRI, sulla promozione di attori che sostengono la costituzione e lo sviluppo di giovani imprese, e che in tal modo rafforzano l'ecosistema delle start-up in Svizzera.

Vengono completamente riarticolate, sulla scorta della riveduta disposizione della LPRI, anche le norme finora vigenti sulla promozione delle nuove leve nel settore dell'innovazione fondata sulla scienza. Tanto la legge quanto l'ordinanza disciplinano ora la promozione delle persone altamente qualificate, per non puntare esclusivamente sui giovani talenti. Sul piano del contenuto del nuovo disciplinamento spiccano soprattutto i periodi trascorsi in istituzioni ospitanti per l'acquisizione di competenze pratiche o scientifiche.

Nel campo della promozione del trasferimento di sapere e tecnologie, la riveduta LPRI prevede ora nuove misure per l'accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale. Nell'ordinanza sui sussidi viene introdotta una nuova norma a questo riguardo che consente a Innosuisse di offrire le opportune prestazioni. Gli altri adeguamenti delle norme sulla promozione del trasferimento di sapere e tecnologie si basano sulla rielaborazione dei concetti relativi agli strumenti esistenti del mentorato per l'innovazione nonché degli incontri tematici e delle reti tematiche nazionali previsti dal diritto previgente, rivisti alla luce delle esperienze maturate con tali strumenti. Per quanto riguarda il mentorato per l'innovazione, i tipi di accrediti per prestazioni in particolare sono ora suddivisi in accrediti per piccoli accertamenti iniziali e prestazioni di consulenza più importanti, onde poter accordare alle imprese soprattutto queste ultime in modo più mirato. Incontri tematici e reti tematiche nazionali sono già stati reimpostati a livello di esecuzione già nel 2020 in forma di «Networking Event Series» e «Innovation Booster». Questa modifica è intesa soprattutto a tener conto di sviluppi più a lungo termine in determinati ambiti tematici dell'innovazione, e quindi, in definitiva, a rafforzare i progetti d'innovazione. Le condizioni quadro fondamentali sono le stesse per entrambi gli strumenti, sicché ora essi vengono raggruppati in un'unica sezione.

In ambito internazionale occorre anzitutto concretizzare nell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse la nuova disposizione della LPRI sulla cooperazione internazionale nel campo dell'innovazione. Inoltre, occorrono regole sulla promozione di partner attuatori con sussidi diretti nei progetti d'innovazione internazionali, anch'essa introdotta nella LPRI nell'ambito della recente revisione.

¹ FF 2021 3003.

2.2 Questioni di esecuzione

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale del 17 giugno 2016 sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (LASPI; RS 420.2), il Consiglio dell'innovazione di Innosuisse emana le disposizioni d'esecuzione per gli strumenti di promozione (in particolare sui costi computabili e sui requisiti per la presentazione di domande).

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Nel capoverso 1 sono elencati gli strumenti di promozione di Innosuisse previsti dagli articoli 19-22 LPRI.

Il capoverso 2 riprende il principio dell'articolo 3 capoverso 1 LASPI secondo cui Innosuisse promuove l'innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari. In questo modo si chiarisce che anche le innovazioni non tecniche, ad esempio le innovazioni sociali nell'ambito delle scienze sociali possono essere oggetto di promozione da parte di Innosuisse.

Art. 2 Sostenibilità

Conformemente ai mandati assegnati agli articoli 6 capoverso 3 lettera a e 19 capoverso 5 LPRI, l'articolo 2 dell'ordinanza consacra due principi sulla considerazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in ambito sociale, economico e ambientale.

Il capoverso 1 stabilisce in un articolo di base che nell'adempimento dei suoi compiti Innosuisse si impegna fondamentalmente per lo sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente. Come già indicato nel programma pluriennale 2021-2024 di Innosuisse e come ancora previsto nella sua pianificazione strategica, Innosuisse allinea le sue attività di promozione agli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals*, SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Questi ultimi comprendono 17 obiettivi generali e sono caratterizzati da un approccio globale e tematico. Oltre alle misure di protezione del clima, gli SDGs includono anche obiettivi come «istruzione di qualità», «uguaglianza di genere» e «lavoro dignitoso e crescita economica». L'attenzione agli SDGs sottolinea il fatto che Innosuisse non promuove solo innovazioni puramente tecnologiche, ma anche innovazioni sociali.

Il capoverso 2 precisa che Innosuisse non promuove attività che nel complesso hanno un impatto negativo sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Si deve tenere conto del fatto che i progetti e i programmi possono avere un impatto su diversi SDGs e che quindi gli SDGs possono anche risultare in conflitto tra loro. Un'azione responsabile deve tenere conto di tutti gli impatti sui diversi SDGs e il capoverso 2 consente di soppesare attentamente i diversi interessi nel momento in cui si prendono decisioni di promozione.

Il capoverso 3 si rivolge direttamente ai beneficiari della promozione invitandoli a tener conto degli obiettivi di sostenibilità nell'ambito delle loro attività. In ogni caso, i richiedenti devono considerare l'impatto che le loro attività legate al progetto d'innovazione promosso da Innosuisse avranno sugli SDGs e valutare attentamente le loro attività.

Inoltre, per tutti i suoi strumenti di promozione, Innosuisse considera tra i suoi criteri di valutazione il contributo del progetto promosso a tali obiettivi (cfr. criteri di valutazione dei singoli strumenti di promozione).

Art. 3 Integrità scientifica e buona prassi scientifica

Innosuisse si impegna ad attuare le raccomandazioni formulate dal Codice di condotta sull'integrità scientifica². Il codice definisce una concezione comune dell'integrità scientifica e formula le pertinenti «best practices». Negli anni a venire gli organi di ricerca ai sensi dell'articolo 4 LPRI potranno servirsene come base per verificare, precisare ulteriormente e completare le loro regole seguendo la falsariga da esso tracciata. Con la presente revisione le raccomandazioni del codice vengono considerate a livello di ordinanza.

Nella vigente ordinanza sui sussidi, le violazioni dei principi dell'integrità e della buona prassi scientifiche sono trattate agli articoli 54 e 55. Ora la questione sarà disciplinata nella nuova «parte generale».

Come avvenuto finora, solo i principi più importanti vengono sanciti a livello di ordinanza. Le questioni relative all'esecuzione, come le responsabilità e le procedure interne nell'ambito dell'integrità scientifica, sono regolate in modo indipendente da Innosuisse tenendo conto delle strutture organizzative e dei requisiti del Codice.

Il capoverso 1 consentirà a Innosuisse di respingere nel merito le domande che violano questi principi, per esempio quando il modulo di domanda o i documenti inoltrati contengono plagii, presentano fatti falsificati (fabbricazione) o simili. Sono immaginabili anche casi in cui l'idea che si chiede di promuovere viola di per sé l'integrità scientifica (p. es. violazione dei principi etici specifici della disciplina). L'esistenza di un comportamento scientificamente scorretto o di una violazione dell'integrità scientifica dovrà ancora essere valutata nel singolo caso tenendo conto delle norme specifiche vigenti per la disciplina in questione. Il codice di condotta sull'integrità scientifica può fornire un orientamento, in particolare grazie al catalogo non esaustivo di possibili casi di comportamento scientificamente scorretto che esso contiene.

Il capoverso 2 si rivolge ai richiedenti e ai beneficiari di provvedimenti di promozione. Se è una persona giuridica, il richiedente è responsabile del rispetto dei principi dell'integrità scientifica anche da parte delle persone fisiche che collaborano al progetto.

Il capoverso 3 precisa che l'obbligo di informare riguarda le procedure in sospeso e le sanzioni pronunciate relative a tutte le persone che collaborano all'attività promossa o da promuovere (di seguito «collaboratori»). L'obbligo di fornire

² Accademie svizzere delle scienze (2021): Codice di condotta sull'integrità scientifica, scaricabile da Internet all'indirizzo: <https://zenodo.org/record/4710680#.YWkkkxpBxa5>.

informazioni riguarda i richiedenti ma anche ha già beneficiato di un provvedimento di promozione. Nella fase di presentazione della domanda, le persone che forniscono le informazioni devono assicurarsi che le informazioni si riferiscano a tutti i dipendenti. L'obbligo di informare ai sensi della *lettera a* si riferisce sia alle procedure pendenti per comportamento scientificamente scorretto al momento della presentazione della domanda, sia a quelle avviate durante la promozione da parte di Innosuisse, per esempio dall'istituzione datrice di lavoro.

La *lettera b* riguarda le sanzioni inflitte negli ultimi tre anni per comportamento scorretto in ambito scientifico. Devono essere segnalate tutte le sanzioni inflitte per violazioni dell'integrità o della buona prassi scientifiche, a prescindere dalla forma o dal luogo in cui sono state inflitte.

Il *capoverso 4* consente a Innosuisse di sospendere procedure di domanda o promozioni in corso in caso di sospetto o accertato comportamento scorretto in ambito scientifico. La sospensione dura finché sarà stato stabilito se ed eventualmente quali misure devono essere adottate. Le misure che entrano in linea di conto in caso di sospensione della procedura sono anzitutto la non entrata nel merito della domanda, e, se si tratta di promozioni in corso, una sanzione secondo l'articolo 4 (cfr. commento ad art. 4). Nel decidere, Innosuisse si basa se possibile sulle inchieste e decisioni dell'organo di ricerca in seno al quale si è verificato il presunto comportamento scorretto. Questa regola equivale al corrispondente principio previsto dal codice di condotta sull'integrità scientifica. Innosuisse è abilitata a condurre inchieste autonome soltanto nei casi in cui il potenziale comportamento scorretto non è ancora oggetto di inchieste di terzi.

In singoli casi Innosuisse può astenersi da una sospensione o da un'inchiesta oppure revocarle se la sospensione o l'inchiesta fossero chiaramente sproporzionate. Ci si astiene dalla sospensione o dall'inchiesta anche se il sospetto espresso è manifestamente infondato.

Il *capoverso 5* riprende il motivo di non entrata nel merito per violazione dell'integrità o della buona prassi scientifiche, previsto all'articolo 54 capoverso 1 della vigente ordinanza sui sussidi di Innosuisse, ma precisa che deve trattarsi di sanzioni gravi pronunciate negli ultimi tre anni. Sono considerate «gravi» principalmente le forme di sanzione che hanno conseguenze durature, come per esempio un trasferimento o l'esclusione dagli studi (ma non, invece, p. es. sanzioni pronunciate in forma di avvertimento o di sospensione). L'elenco di cui alle lettere a-e fornisce un filo conduttore per l'esecuzione. Tuttavia, dato che gli organi di ricerca conoscono forme diverse di sanzione, esso non può essere considerato esaustivo.

Art. 4 Sanzioni

L'elenco di sanzioni amministrative previsto al capoverso 1 corrisponde a quelle previste dall'articolo 55 della vigente ordinanza sui sussidi di Innosuisse per le violazioni dell'integrità e della buona prassi scientifiche. Ora queste sanzioni potranno essere inflitte sia per comportamento scorretto in ambito scientifico sia in generale per violazione delle disposizioni applicabili al rapporto di sovvenzionamento. In virtù dell'articolo 40 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), in determinati casi Innosuisse può esigere la restituzione dei sussidi ed escludere le persone responsabili da ulteriori procedure di domanda. Le nuove sanzioni previste ora all'articolo 4 consentono di graduare le sanzioni in modo più preciso (p. es. avvertimento scritto o ammonimento), in modo da tenere conto del principio di proporzionalità.

Rientra nel principio di proporzionalità anche il *capoverso 3*, in base al quale in alcuni casi si può evitare di imporre una sanzione se non è proporzionata.

Il *capoverso 4* consacra il principio - importante soprattutto per quanto attiene all'integrità scientifica - secondo cui Innosuisse può informare l'istituzione datrice di lavoro in merito alle sanzioni. Ciò è opportuno ad esempio se il beneficiario della sovvenzione è un'istituzione di ricerca che potrebbe avere interesse a sapere che, nell'ambito del rapporto di sovvenzionamento, sono state inflitte sanzioni contro i suoi collaboratori.

Art. 5 Obbligo di informare e di valutazione

Per adempiere i propri compiti, misurare l'efficacia delle sue attività di promozione e per valutare i programmi e gli strumenti di promozione, Innosuisse ha bisogno di informazioni da parte delle persone (fisiche o giuridiche) promosse o che richiedono una promozione. Perciò, all'articolo 5 viene introdotto un obbligo di informare. Nel caso in cui Innosuisse incarichi terzi di effettuare misurazioni e valutazioni dell'efficacia, l'obbligo di fornire informazioni si applica se necessario anche a questi terzi.

Tale obbligo riguarda da un lato tutte le informazioni di cui Innosuisse necessita in quanto erogatrice di sussidi per garantire lo svolgimento regolare del sovvenzionamento e il progresso delle attività e imprese promosse (p. es. rapporti intermedi e finali sul merito e sulle finanze). D'altro lato, l'obbligo di informare riguarda anche informazioni di cui Innosuisse necessita per poter misurare adeguatamente l'impatto dell'attività di promozione. Dal momento che possono essere rilevanti, Innosuisse può raccogliere informazioni anche sull'eventuale presentazione di altre richieste di finanziamento da parte dei beneficiari del suo sostegno (e presso quali enti). Infine, esso consente a Innosuisse di valutare a scadenza regolare la qualità dei suoi provvedimenti, per esempio la qualità dei provvedimenti di formazione o le prestazioni dei mentori. Il dispendio di tempo per coloro che sono tenuti a fornire informazioni viene mantenuto il più basso possibile e deve essere sempre ragionevolmente proporzionato al sostegno ricevuto.

L'obbligo di informare (*cpv. 1*) interessa i beneficiari di sussidi diretti e di altre prestazioni di sostegno (p. es. istituzioni di ricerca, prestazioni di coaching), ma anche persone promosse indirettamente da Innosuisse, e in particolare i partner attuatori di progetti d'innovazione (anch'essi richiedenti e partner nel rapporto di sovvenzionamento). Per quanto riguarda gli obblighi di fornire informazioni oltre la durata del sussidio, ogni persona o istituzione coinvolta è tenuta a fornire informazioni solo per se stessa. Il *capoverso 2* menziona inoltre le persone che partecipano a eventi, programmi, corsi di formazione o simili finanziati almeno in parte da Innosuisse (p. es. provvedimenti di formazione nel campo dell'imprenditorialità, eventi nell'ambito di una *Networking Events Series*). In compenso gli organizzatori - che si tratti di mandatari di Innosuisse o di organizzazioni promosse da Innosuisse nell'ambito di un sovvenzionamento - sono tenuti, su richiesta di Innosuisse, a condurre sondaggi sulla qualità e l'impatto dei provvedimenti.

Gli obblighi di informare valgono fino a cinque anni dopo la conclusione del provvedimento di promozione o della partecipazione a cui si riferisce l'informazione. Questa regola consente a Innosuisse di realizzare misurazioni e valutazioni dell'impatto in tempi ragionevoli dopo la conclusione della promozione. Innosuisse decide, in base allo strumento di promozione e ai periodi di impatto previsti, nonché in base all'obiettivo, a cosa servono le informazioni e quando è opportuno acquisirle. Tuttavia, le informazioni sulla partecipazione a eventi e simili vengono sempre raccolte in tempi ravvicinati, ad esempio il giorno stesso dell'evento o poco dopo la partecipazione.

Art. 6 *Programmi pilota*

Nell'ambito della promozione dell'imprenditorialità fondata sulla scienza, delle persone altamente qualificate e del trasferimento di sapere e tecnologie, la LPRI accorda a Innosuisse alcuni margini di manovra per la scelta e l'assetto degli strumenti di promozione. Se l'efficacia di uno strumento in un determinato assetto è già nota, Innosuisse può adottare le regolamentazioni necessarie nell'ordinanza sui sussidi. Per i nuovi strumenti, invece, è talvolta difficile stimare se e in quale assetto possano servire al meglio gli obiettivi perseguiti dalla promozione. Per il nuovo strumento della promozione delle persone altamente qualificate, per esempio, è ancora difficile stimare se i sussidi per studi di fattibilità ora previsti all'articolo 20a capoverso 2 lettera LPRI corrispondano a un reale fabbisogno, e, se sì, come dovrebbe essere strutturato lo strumento per essere il più efficace possibile. Questi programmi pilota per la sperimentazione di iniziative e programmi di promozione sono già condotti con successo nel contesto europeo.

Perciò, Innosuisse avrà ora la possibilità, laddove la legge le concede un margine di manovra, di realizzare programmi pilota per strumenti di promozione nuovi o ridefiniti in un arco di tempo prestabilito (al massimo quattro anni) per testare strumenti di promozione nuovi o rimaneggiati. Al termine del progetto pilota il programma potrà essere analizzato e lo strumento disciplinato o eliminato nell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse alla luce delle esperienze acquisite. Un programma pilota assorbirà solo una minima parte del budget totale di Innosuisse (circa l'1-2%).

3.2 **Capitolo 2: Sussidi per progetti d'innovazione**

Sezione 1: Sussidi per progetti d'innovazione con partner attuatori

Art. 7 *Presentazione della domanda*

Questo articolo riprende in larga misura il disciplinamento attualmente previsto all'articolo 3 della vigente ordinanza sui sussidi di Innosuisse. Il fatto che i partner attuatori possano essere sia istituzioni private o pubbliche sia imprese che provvedono alla valorizzazione dei risultati di un progetto emerge direttamente dall'articolo 19 capoverso 1 LPRI e quindi non deve essere evocato di nuovo nell'ordinanza (attuale art. 3 cpv. 3). I partner attuatori possono quindi essere sia istituzioni statali che non statali senza scopo di lucro, il che è importante soprattutto nell'ambito dell'innovazione sociale.

Ora viene codificata esplicitamente la prassi attuale, secondo cui un partner attuatore deve avere di principio sede in Svizzera. A questo principio è possibile derogare soltanto se il valore aggiunto presumibile dell'attuazione dei risultati del progetto è generato in parte sostanziale in Svizzera (cpv. 3).

Art. 8 *Criteri di valutazione*

I criteri di valutazione finora previsti all'articolo 4 della vigente ordinanza sono ripresi nel nuovo disciplinamento e in parte riformulati o precisati. Alla *lettera a*, per esempio, la riformulazione tiene maggiormente conto delle circostanze dell'innovazione sociale, in quanto il contenuto innovativo viene ora misurato rispetto alle soluzioni disponibili e non più necessariamente rispetto a un mercato concorrenziale esistente.

Siccome i dettagli relativi agli strumenti di promozione di Innosuisse devono essere disciplinati nell'ordinanza sui sussidi, il vigente articolo 29 dell'O-LPRI sui criteri di valutazione per la promozione dei progetti d'innovazione viene abrogato. Il valore aggiunto è inserito tra i criteri enumerati nel presente articolo in una nuova *lettera b*. Il valore aggiunto richiesto può essere a beneficio della società, come avvenuto finora, il che è importante soprattutto nel caso di innovazioni in ambito sociale. Gli obiettivi di quantità menzionati alla lettera c accanto agli obiettivi di qualità si riferiscono in particolare a indicazioni sul previsto sviluppo quantitativo della cifra d'affari, dei posti di lavoro, delle quote di mercato eccetera.

Il rapporto costi-benefici veniva già valutato nell'ambito della promozione di progetti d'innovazione, per evitare di promuovere progetti con un rapporto sfavorevole. Ora tale criterio viene inserito esplicitamente nell'ordinanza (*lett. f*).

Art. 9 *Calcolo dei sussidi e rimborso di costi supplementari*

I costi per il personale e i costi materiali dei partner di ricerca sono computabili come finora. Ora, tra i costi computabili, vengono ad aggiungersi, in determinati tipi di progetto, anche i costi di coordinamento, in particolare quando l'approccio intersistemico e interdisciplinare del progetto comporta un onere più importante del solito per il coordinamento dei numerosi partner che vi partecipano (cpv. 1 *lett. c*). Attualmente, l'unico caso in cui sono riconosciuti questi costi aggiuntivi è quello dei progetti d'innovazione realizzati nell'ambito dell'iniziativa Flagship.

Quanto ai costi materiali, finora era già previsto che fossero computabili soltanto se non erano coperti dai contributi finanziari versati dai partner attuatori ai partner di ricerca. Può tuttavia accadere che in pratica non sorgano costi di questo tipo, e che quindi i contributi finanziari in questione non possano servire a coprirli. Perciò, ora il capoverso 2 prevede, per quanto riguarda i costi complessivi, che sono computabili soltanto i costi dei partner di ricerca non coperti dalle prestazioni finanziarie concesse loro dai partner attuatori.

Per il resto il disciplinamento dei costi computabili corrisponde all'attuale articolo 5 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse.

Inoltre il computo dei costi supplementari sarà disciplinato esplicitamente (cpv. 3). A causa dell'incertezza inerente ai progetti d'innovazione quanto all'andamento del progetto e agli eventuali costi supplementari ivi connessi, conviene che i costi supplementari minime possano essere regolate nell'ambito della liquidazione finale, senza grande onere amministrativo per Innosuisse. Tali costi supplementari possono sorgere in seguito a modifiche minime del progetto che non implicano la necessità di una valutazione approfondita. Potrebbe trattarsi per esempio di aumenti di salario e di

aumenti contenuti delle ore di lavoro necessarie o dei costi materiali, oppure di spese supplementari dovute al rincaro o ad altre cause non influenzabili (p. es. aumenti necessari dei contributi del datore di lavoro). Le disposizioni d'esecuzione definiranno i casi in cui i costi supplementari possono essere indennizzati secondo questa procedura semplificata (cpv. 4). Tutte gli altri costi supplementari comportano la necessità di una domanda aggiuntiva e devono essere approvati.

Art. 10 Costi per il personale

Il disciplinamento previsto per i costi computabili per il personale corrisponde al disciplinamento attualmente previsto all'articolo 6 della vigente ordinanza sui sussidi di Innosuisse. Vengono coperti i costi effettivamente sostenuti. Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere diverse modalità di esposizione per la preventivazione e il conteggio dei costi.

Il capoverso 5 è stato leggermente riformulato per esprimere meglio che i costi per il personale esplicitamente finanziati da terzi per un progetto specifico non sono computabili. In questo modo si evita un doppio finanziamento. Non è determinante se il personale coinvolto ha un impiego permanente e una corrispondente retribuzione indipendente dal progetto.

Art. 11 Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto

Il nuovo articolo 19 capoverso 2 lettera d LPRI prevede ora, per la partecipazione dei partner attuatori, una fascia compresa tra il 40 e il 60 per cento. Inoltre, l'articolo 19 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} LPRI definiscono criteri per una partecipazione oltre tale fascia in casi specifici. Queste nuove norme sono riprese al capoverso 1. A livello di esecuzione, i richiedenti devono proporre una ripartizione dei costi e giustificarla in modo comprensibile. All'interno della fascia prevista, Innosuisse esamina soltanto la plausibilità della partecipazione ai costi invocata. Le partecipazioni superiori o inferiori a questa fascia sono esaminate in base ai criteri definiti all'articolo 19 LPRI.

Come finora, la partecipazione dei partner attuatori consiste in una prestazione propria e in prestazioni finanziarie fornite ai partner di ricerca. Tuttavia, per quanto riguarda le modalità di calcolo delle prestazioni proprie, i partner attuatori possono ora basarsi sempre sugli importi massimi validi per i partner di ricerca (cpv. 3 lett. a). L'attuale disciplinamento, secondo cui i partner attuatori dovevano riprendere le tariffe dei partner di ricerca principali, ha creato una competitività artificiale tra le istituzioni di ricerca. Inoltre, l'unitarietà dei costi computabili per i partner attuatori semplifica e armonizza l'esecuzione. I partner attuatori scelgono la funzione di progetto che più si avvicina al loro ruolo.

Il capoverso 5 precisa ora che le prestazioni finanziarie incluse nelle prestazioni proprie possono servire soltanto a coprire i costi diretti di progetto dei partner di ricerca. I partner di progetto possono prevedere tra di loro altre prestazioni finanziarie concesse dai partner attuatori ai partner di ricerca, per esempio per coprire costi indiretti elevati, ma tali prestazioni non sono computate nella quota minima richiesta.

La quota minima della partecipazione finanziaria sarà ora calcolata sulla base dei costi generali di progetto e ammonterà almeno al 5 per cento di questi costi (cpv. 4). Questa soluzione corrisponde nel principio alla quota minima finora richiesta, che veniva calcolata in base al sussidio di Innosuisse ed equivaleva al 10 per cento di tale sussidio. È possibile derogare alla quota minima nel caso specifico su richiesta motivata (in particolare in caso di capacità economica modesta) o in generale nell'ambito di programmi speciali (p. es. dell'attuale programma d'impulso Forza innovativa Svizzera) e di misure analoghe (cpv. 6).

Art. 12 Sussidi overhead

Il sussidio *overhead*, destinato a coprire costi di progetto indiretti delle istituzioni di ricerca, ora non sarà più calcolato soltanto sui costi per il personale, ma sui costi complessivi del progetto dei partner di ricerca (cpv. 1). Questa soluzione è giustificata non solo perché occorre sostenere costi indiretti anche per l'infrastruttura, per esempio (manutenzione ecc.), ma anche perché semplifica l'esecuzione.

Innosuisse stabilisce di volta in volta i sussidi *overhead* nei limiti dell'aliquota massima definita dal Parlamento nel pertinente decreto di finanziamento (art. 37 cpv. 1 lett. b O-LPRI). Il nuovo articolo 23 capoverso 1^{bis} LPRI permette al Parlamento di definire per i centri di competenza tecnologici aliquote massime più elevate per il rimborso di costi *overhead* rispetto ad altri centri di ricerca. Il nuovo disciplinamento tiene conto di questo aspetto completando la regolamentazione anche a livello dell'ordinanza sui sussidi (cpv. 2). Il disciplinamento previsto non si limita a prevedere aliquote più elevate per i centri di competenza tecnologici, ma stabilisce anche che Innosuisse potrebbe tener conto di altre differenze sostanziali tra i vari tipi di centri di ricerca prevedendo opportune aliquote *overhead* (ma sempre entro i limiti delle aliquote massime definite dal Parlamento). Le aliquote, tuttavia, saranno ancora definite in modo forfettario per determinati tipi di centri di ricerca, e non saranno definite in modo specifico per ogni singolo centro.

Art. 13 Gestione dei sussidi

Come finora, nei progetti a cui partecipano diversi partner di ricerca, uno dei partner deve assumere il ruolo di servizio incaricato di gestire i sussidi e in particolare di ricevere e distribuire i sussidi di Innosuisse, di rendere conto a quest'ultima e di fungere da piattaforma d'informazione tra Innosuisse e i partner di progetto. Ora questo ruolo viene ulteriormente rafforzato affidando al servizio designato anche il ruolo di rappresentante legale degli altri partner di progetto (cpv. 2). Tutta la comunicazione tra Innosuisse e i partner di progetto può passare in modo giuridicamente valido attraverso questo servizio e vale anche per gli altri partner di progetti interessati.

Sezione 2: Sussidi per progetti d'innovazione senza partner attuatori

Art. 14 Presentazione della domanda

Questo articolo riprende il disciplinamento attualmente previsto all'articolo 11 della vigente ordinanza sui sussidi di Innosuisse.

Art. 15 Criteri di valutazione

Il nuovo articolo 19 capoverso 3 LPRI non circoscrive più i progetti senza partner attuatori agli studi di fattibilità, ai prototipi e agli impianti sperimentali. Perciò, contrariamente al vigente articolo 12 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse, la nuova ordinanza non prevede più alcun disciplinamento sul tipo di progetti.

I criteri di valutazione finora previsti all'articolo 12 della vigente ordinanza sono ripresi nel nuovo disciplinamento e, come all'articolo 8, sono in parte leggermente riformulati, precisati o completati.

Art. 16 Calcolo e durata massima dei sussidi

Il calcolo dei sussidi di progetto è retto come finora dalle disposizioni sui progetti d'innovazione con partner attuatori. Ora, però, non è più prevista una durata massima. Tale limite sarà stabilito (se necessario) nelle disposizioni d'esecuzione.

Sezione 3: Sussidi per progetti d'innovazione di giovani imprese

Art. 17 Presentazione della domanda

Come per il coaching, per giovani imprese si intendono le start-up costituite da non più di cinque anni. Ma la costituzione può risalire anche a un tempo più remoto, per esempio se i tempi di sviluppo sono stati lunghi, come succede specialmente nel settore farmaceutico e della medicina.

Art. 18 Tipologie di progetti e criteri di valutazione

I progetti d'innovazione delle giovani imprese devono essere basati sulla scienza. Per la tipologia di progetti finanziati il prerequisito è che un lavoro scientifico preliminare venga ulteriormente sviluppato da una giovane impresa utilizzando metodi scientifici fino a raggiungere l'introduzione sul mercato o di applicazione, o almeno che si avvicini a queste fasi.

Solitamente, i progetti d'innovazione realizzati da giovani imprese si basano su prestazioni preliminari fornite dagli stessi fondatori dell'impresa. Non si tratta però di un presupposto necessario, bensì è anche possibile immaginare che il fondatore scopra una prestazione di ricerca in un momento successivo o vi collabori semplicemente ma voglia comunque renderla commerciabile con un'impresa propria.

La prestazione di ricerca su cui si basa il progetto non deve necessariamente essere stata fornita in un centro di ricerca universitario o in un centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo, ma può essere anche il frutto di un'impresa con un dipartimento di ricerca proprio qualitativamente efficiente.

L'ulteriore sviluppo delle prestazioni di ricerca esistenti nell'ambito del progetto d'innovazione è di responsabilità della giovane impresa. A questo scopo, tuttavia, quest'ultima può collaborare con un'istituzione di ricerca che agisce come contraente per l'impresa. Se necessario, i costi corrispondenti possono essere computati come costi materiali e l'impresa retribuisce l'istituzione di ricerca per il suo lavoro. Tuttavia, Innosuisse non può finanziare direttamente le istituzioni di ricerca nell'ambito di questo strumento di finanziamento.

Tutti i criteri di valutazione che si applicano ai progetti d'innovazione con partner attuatori si applicano anche ai progetti d'innovazione della giovane impresa (cpv. 2). Inoltre, alla luce del finanziamento diretto di quest'ultima, è necessario un criterio relativo alla sua capacità finanziaria di fornire le prestazioni proprie previste. Le giovani imprese devono avere già le capacità finanziarie necessarie all'inizio del progetto o devono dimostrare chiaramente che si procureranno i fondi necessari nel corso del progetto e con quali modalità.

Art. 19 Calcolo dei sussidi e disposizioni d'esecuzione

Il capoverso 1 fa riferimento alla base di calcolo per la determinazione dei costi computabili per i progetti d'innovazione con partner attuatori (art. 9). Sono computabili solo i costi di progetto diretti, ossia i costi legati direttamente allo sviluppo di tecnologie, processi, prodotti o servizi oggetto del progetto d'innovazione. I costi per la costituzione della giovane impresa e la preparazione del suo ingresso sul mercato, non essendo direttamente legati al progetto d'innovazione, non rientrano nei costi di progetto, e quindi non sono computabili.

Per i costi per il personale valgono gli stessi principi previsti per quelli delle istituzioni di ricerca nell'ambito di progetti d'innovazione realizzati con i partner attuatori: sono computabili i salari lordi e i contributi alle assicurazioni sociali. Tuttavia, in questo contesto il conteggio dei costi deve sempre essere effettuato comprovando i salari lordi e i contributi del datore di lavoro effettivamente versati, poiché altrimenti non è possibile verificare che questi costi siano stati davvero sostenuti dalla giovane impresa. In quest'ambito occorre considerare che i salari per i lavori di progetto che i collaboratori ottengono altrove (p. es. da un impiego ancora in corso presso un'istituzione di ricerca) devono essere dedotti dai costi per il personale (cpv. 2), altrimenti i salari sarebbero pagati due volte.

Nell'ambito del progetto d'innovazione, le giovani imprese possono far capo a terzi, per esempio su mandato. Anche questi costi sono computabili, purché siano necessari per la realizzazione del progetto. Come nel caso delle prestazioni di terzi nell'ambito della promozione di progetti d'innovazione con partner attuatori, questi costi rientrano nei costi materiali ai sensi del capoverso 1 lettera b.

I criteri per la determinazione dell'ammontare dei sussidi di Innosuisse (e la contropartita, ossia le prestazioni proprie delle giovani imprese) riprendono quelli definiti all'articolo 19 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} LPRI (cpv. 3). La partecipazione di Innosuisse, per esempio, può aumentare parallelamente ai rischi di realizzazione, ma alla giovane impresa può essere chiesta una prestazione propria più consistente se la sua *performance* economica è già elevata o sarà elevata grazie alla prospettiva di fondi di investitori. Con la domanda, i richiedenti presentano una proposta per la ripartizione dei costi tra loro e Innosuisse basata sui criteri menzionati al capoverso 3. Innosuisse esamina la plausibilità della proposta e in caso di bisogno può chiedere di adeguarla. Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere un'aliquota massima per la partecipazione di Innosuisse (cpv. 4). Possono anche fissare un importo massimo e una durata massima. Inoltre, il Consiglio dell'innovazione ha la possibilità di subordinare il versamento dei sussidi alla condizione che la start-up trovi investitori disposti a cofinanziare il suo progetto (cpv. 5).

Sezione 4: Sussidi per progetti d'innovazione di piccole e medie imprese

Secondo il nuovo articolo 19 capoverso 3^{ter} LPRI, qualora alle imprese svizzere sia precluso l'accesso alle offerte di promozione della Commissione europea destinate a progetti individuali, Innosuisse può promuovere i progetti d'innovazione di giovani imprese e di PMI che presentano un potenziale d'innovazione importante, allo scopo di assicurare una commercializzazione rapida ed efficace e una crescita corrispondente. Per questa promozione sostitutiva, l'avamprogetto di ordinanza prevede norme che si ispirano alla vigente normativa applicabile alla promozione europea da sostituire (e in particolare alla promozione di progetti del programma «EIC Accelerator» del Consiglio europeo per l'innovazione) e che sono simili alle regole di promozione previste all'articolo 19 capoverso 3^{bis} LPRI e agli articoli 17-19 della vigente ordinanza sui sussidi per i progetti d'innovazione di giovani imprese.

Art. 20 *Presentazione della domanda*

La promozione è diretta alle piccole e medie imprese, per cui in linea di massima anche alle giovani imprese. Tuttavia, se una giovane impresa può beneficiare di una promozione secondo l'articolo 19 capoverso 3^{bis} LIPR, deve essere promossa secondo le regole previste in tale articolo (cfr. sopra, commento ad art. 17-19). Il criterio di distinzione più importante per sapere se un progetto è promosso secondo l'articolo 19 capoverso 3^{bis} LIPR o secondo il capoverso 3^{ter} della stessa disposizione è quello dell'ingresso sul mercato: se non è già avvenuto, la promozione segue l'articolo 19 capoverso 3^{bis} LPRI, che si applica in uno stadio precedente rispetto a quanto prevede l'articolo 19 capoverso 3^{ter} LPRI. Perciò, per la promozione delle PMI vige anche la condizione che l'impresa sia già posizionata sul mercato (*cpv. 1 lett. b*). Un'impresa è già posizionata sul mercato ai sensi di questa disposizione se realizza una cifra d'affari significativa con un prodotto o un servizio.

Come già previsto dall'articolo 19 capoverso 3^{ter} LPRI, possono essere ammesse soltanto imprese decise ad attuare in maniera rapida ed efficace i risultati del progetto e ambiscono alla scalabilità, ossia a una crescita più che lineare (*cpv. 1 lett. c*). Nella maggior parte dei casi, attuare significa commercializzare il prodotto o il servizio. Tuttavia, è anche immaginabile che siano promosse le innovazioni sociali di aziende o organizzazioni che rispettano le dimensioni massime previste per le PMI. In questi casi, un'attuazione rapida ed efficace equivarrebbe a un'applicazione pratica.

Il *capoverso 2* precisa che questa possibilità di promozione è offerta solo sussidiariamente, ossia se a causa dell'esclusione della Svizzera dai pertinenti programmi della Commissione europea (dovuta in particolare alla sua classificazione come Stato terzo non associato) un'impresa svizzera non può accedere a tali programmi per progetti individuali.

Art. 21 *Tipi di progetto e criteri di valutazione*

Per la valutazione dei progetti delle piccole e medie imprese valgono di principio gli stessi criteri previsti per i progetti d'innovazione con i partner attuatori. Per i progetti individuali, tuttavia, vengono posti requisiti più severi quanto al contenuto innovativo del progetto; la promozione è prevista solo per i progetti molto innovativi (*cpv. 1 lett. a*). Rispetto ai progetti d'innovazione standard, è richiesto un maggior potenziale di attuare il progetto in modo efficiente, perché l'oggetto del progetto, cioè il prodotto o servizio deve essere scalabile (*cpv. 1 lett. b*). Infine, il prodotto o il servizio deve essere già giunto in fase avanzata, e quindi essere più vicino all'introduzione sul mercato rispetto ai progetti standard (*cpv. 1 lett. c*). Ciò significa che di norma il funzionamento dell'oggetto progettato è già stato convalidato nel campo di applicazione.

Dal momento che le PMI sono sostenute direttamente con fondi federali, è previsto un esame della capacità finanziaria per fornire le prestazioni proprie previste (*cpv. 2*) al fine di ridurre al minimo il rischio di un uso improprio dei fondi pubblici. Si tratta di una prassi già in uso nel finanziamento di progetti d'innovazione a livello internazionale.

Art. 22 *Calcolo e durata massima dei sussidi*

I *capoversi 1 e 2* fanno riferimento alla base di calcolo per la determinazione dei costi computabili per i progetti d'innovazione con i partner attuatori (art. 9).

Per i costi per il personale valgono gli stessi principi previsti per quelle delle istituzioni di ricerca nell'ambito di progetti d'innovazione realizzati con partner attuatori: sono computabili i salari lordi e i contributi alle assicurazioni sociali. Tuttavia, in questo contesto il conteggio dei costi deve sempre essere effettuato comprovando i salari lordi e i contributi del datore di lavoro effettivamente versati, poiché altrimenti non è possibile verificare che questi costi siano stati davvero sostenuti dall'impresa.

I criteri per la determinazione dell'ammontare dei sussidi di Innosuisse (e la contropartita, ossia le prestazioni proprie delle imprese) riprendono - come quelli previsti per i sussidi alle giovani imprese, quelli definiti all'articolo 19 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} LPRI (*cpv. 3; cfr. anche il commento ad art. 19 cpv. 3*).

Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere un'aliquota massima per la partecipazione di Innosuisse (*cpv. 4*). Possono anche fissare un importo massimo e una durata massima.

Sezione 5: Assegni per l'innovazione

Art. 23 *Presentazione della domanda*

Come finora, gli assegni per l'innovazione sono diretti a PMI con sede in Svizzera. Il concetto di impresa deve essere inteso in senso lato e ingloba anche organizzazioni di pubblica utilità, federazioni, istituzioni pubbliche eccetera. Il criterio decisivo è anzitutto la dimensione dell'impresa.

Art. 24 Tipi di studio preliminare e criteri di valutazione

Lo scopo e il tipo di studi preliminari per i quali può essere concesso un assegno per l'innovazione rimangono gli stessi, poiché questo strumento si è dimostrato valido (*cpv. 1*).

I due criteri di valutazione finora previsti (contenuto innovativo e utilità potenziale dello studio preliminare) sono mantenuti, e vengono ad aggiungersi i criteri del contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente (cfr. al riguardo il commento ad art. 2) e del rapporto costi-benefici (cfr. al riguardo il commento ad art. 8).

Art. 25 Assegno per l'innovazione

Come finora, può essere concesso un accredito di 15 000 franchi al massimo. La prassi attualmente invalsa che assoggetta l'assegno a un limite di tempo è ora espressamente sancita nel *capoverso 1*. La durata effettiva del periodo di validità è indicata nell'accredito. Nell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse non è più previsto il limite di un assegno per impresa ogni due anni, perché non è escluso a priori che gli studi preliminari in vari settori possano essere utili per una PMI attiva in un ambito più ampio. Il Consiglio dell'innovazione di Innosuisse può tuttavia imporre una restrizione corrispondente nell'ambito delle disposizioni d'esecuzione.

3.3 Capitolo 3: Promozione dell'imprenditorialità fondata sulla scienza

Sezione 1: Provvedimenti di formazione e sensibilizzazione

Art. 26 Provvedimenti di formazione

Il concetto di imprenditorialità ingloba tutti gli aspetti dell'attività imprenditoriale; spazia dall'individuazione di opportunità al successo dell'innovazione e allo sviluppo personale nell'ottica dei rapporti con le questioni imprenditoriali. Conformemente al mandato di Innosuisse, i suoi provvedimenti vertono su aspetti dell'imprenditorialità nell'ottica dello sviluppo e della realizzazione di innovazioni fondate sulla scienza. Questi provvedimenti di promozione possono avere come obiettivo tanto la costituzione e lo sviluppo di imprese fondate sulla scienza quanto il loro riorientamento, oppure lo sviluppo interno di un'impresa verso una maggiore attività innovativa (*Intrapreneurship*).

I provvedimenti di formazione sono incentrati soprattutto su corsi e teleseminari, ma l'enumerazione di possibili forme di provvedimenti figurate al capoverso 1 non è esaustiva. Innosuisse valuta regolarmente le misure, analizza l'esistenza di misure simili sul mercato e adatta la sua offerta di conseguenza. Nel farlo, mantiene uno scambio con gli attori interessati (in particolare i sistemi regionali di innovazione RIS, le università e i fornitori privati).

Ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 LPRI, i provvedimenti sono destinati a gruppi di persone che sono già concretamente confrontate con questioni legate all'imprenditorialità. Le nuove persone menzionate all'articolo 20 capoverso 1 LPRI, ossia coloro che vogliono riorientare la propria impresa, sono evocate al capoverso 2 lettera c. Si tratta soprattutto di un riorientamento inteso a rendere più innovativa l'impresa, per esempio instaurando una cultura di interesse per l'innovazione o introducendo misure per la formazione continua. Innosuisse può offrire provvedimenti di formazione per tutti i gruppi di persone menzionati al capoverso 2 o anche solo per parte di essi (p. es. corsi specifici per persone che si trovano nella fase di costituzione di un'impresa).

Come finora, Innosuisse decide quale sia l'offerta adeguata e realizza i provvedimenti da sé o ne demanda la realizzazione a terzi (*cpv. 3*).

Art. 27 Provvedimenti di sensibilizzazione

Rispetto al diritto vigente, con la modifica della LPRI i provvedimenti di sensibilizzazione sull'imprenditorialità non sono più strettamente limitati alla costituzione di imprese, ma possono riferirsi all'intero spettro dell'imprenditorialità fondata sulla scienza (*cpv. 1*; su questo concetto cfr. il commento ad art. 26). Possono essere offerti in varie forme, per esempio in forma di workshop o di eventi più importanti con presenza di pubblico, di teleseminari ma anche in forma di pubblicazioni, podcast o videofilmati. L'elenco del capoverso 1 non è esaustivo. Innosuisse valuta regolarmente le misure, analizza l'esistenza di misure simili sul mercato e adatta la sua offerta di conseguenza. Nel farlo, mantiene uno scambio con gli attori interessati (in particolare i sistemi regionali di innovazione RIS, le università e i fornitori privati).

In quanto provvedimenti di sensibilizzazione, queste misure sono rivolte a un vasto pubblico di persone allettate dall'idea di costituire un'impresa, di acquisirne una o di orientare la propria impresa in modo nuovo e soprattutto più innovativo (*cpv. 2*). Questi provvedimenti sono destinati a persone che non hanno ancora un progetto concreto per la costituzione di un'impresa. Non sono invece concepiti per persone che si interessano all'imprenditorialità fondata sulla scienza per motivi diversi dal proprio desiderio di diventare imprenditore (p. es. i giornalisti).

Per il *capoverso 3* vale, per analogia, quanto detto a proposito dell'articolo 26 capoverso 3.

Sezione 2: Offerte di informazione e di consulenza

Art. 28

Come finora, Innosuisse offre anche servizi di informazione e di consulenza sull'imprenditorialità fondata sulla scienza, sul cui concetto rimandiamo al commento all'articolo 26. Ora il *capoverso 1* prevede esplicitamente che l'offerta comprende anche informazioni sul contesto imprenditoriale svizzero per le giovani imprese, il cosiddetto «ecosistema delle start-up». La piattaforma di notizie «Startupticker» lanciata da Innosuisse, per esempio, migliora il livello generale di informazione per i potenziali imprenditori interessati a fondare la loro impresa sulla scienza e per le start-up già costituite, divulgando informazioni su possibilità di promozione, eventi, possibilità di formazione, concorsi, possibilità per la ricerca di investitori, storie di successo e possibilità di interazione. Un altro esempio è rappresentato dal libro «Gründerinnen», cofinanziato da Innosuisse, in cui sono presentati ritratti di donne imprenditrici e che forniscono modelli di ruolo per sensibilizzare soprattutto le donne a fare il passo verso l'indipendenza. Innosuisse valuta regolarmente le misure, analizza l'esistenza di

misure simili sul mercato e adatta la sua offerta di conseguenza. Nel farlo, mantiene uno scambio con gli attori interessati (in particolare i sistemi regionali di innovazione RIS, le università e i fornitori privati).

Per il *capoverso 2* vale, per analogia, quanto detto a proposito dell'articolo 26 *capoverso 3*.

Sezione 3: *Accompagnamento operativo*

Articolo 29 *Scopo*

Come finora, l'avamprogetto di ordinanza prevede ancora tre tipi diversi di coaching (consulenza) con obiettivi diversi: il coaching iniziale per una prima valutazione (in inglese «Initial Coaching»), il coaching centrale approfondito (in inglese «Core Coaching») e il coaching di crescita, orientato alla scalabilità (in inglese «Scale-up Coaching»). I diversi tipi di coaching saranno ora nominati esplicitamente nella nuova ordinanza, per migliorare la chiarezza e semplificare la regolamentazione in altre parti dell'ordinanza che fanno riferimento ai tipi di coaching.

Art. 30 *Presentazione della domanda*

Ora l'articolo 20 *capoverso 2* lettera a LPRI ammette come possibili beneficiari di provvedimenti di coaching non più solo i fondatori di giovani imprese, ma anche le giovani imprese e i team di fondatori nel loro insieme. Questa modifica si rispecchia ora anche nel *capoverso 1*. Per il resto, è ancora richiesta una sede in Svizzera e, per essere considerata come giovane impresa, l'impresa deve esistere da cinque anni al massimo (*lett. a*). Come finora, tuttavia, sono ancora ammesse deroghe motivate a questo limite di tempo, per esempio nel campo dell'industria farmaceutica o della medicina. L'esperienza con il coaching di crescita ha inoltre dimostrato che le giovani imprese adatte a questo tipo di coaching sono generalmente attive da più di 5 anni. Pertanto, il Consiglio dell'innovazione dovrebbe avere la possibilità, a livello di disposizioni d'esecuzione, di consentire in generale una durata più lunga (dall'anno di costituzione dell'impresa) per singoli tipi di coaching, in particolare per il coaching di crescita - e non solo come eccezione in casi giustificati. Il limite dovrebbe essere dieci anni di esistenza. Questa riserva viene ora disciplinata nel *capoverso 2*.

Può darsi che una giovane impresa, pur avendo sede in Svizzera, realizzi all'estero una parte importante della sua attività e del suo valore aggiunto (cosiddette «società bucalettere»); perciò, il *capoverso 1 lettera b* stabilisce che l'intenzione di generare valore aggiunto in Svizzera deve essere documentata già al momento della presentazione della domanda. Il valore aggiunto può risiedere anche in un valore aggiunto per la società, cosa che si verifica spesso nel settore sociale.

Ora un coaching centrale sarà concesso soltanto a chi ha già concluso o sta già seguendo un coaching iniziale (*cpv. 3*). Il coaching iniziale è un'introduzione ai servizi di coaching offerti da Innosuisse e serve in particolare a preparare e pianificare il coaching principale. Questa regola consente di focalizzare meglio i compiti nel coaching centrale. La domanda deve però essere presentata già durante lo svolgimento del coaching iniziale.

Sino ad oggi, i giovani imprenditori dovevano già comprovare una certa crescita per poter beneficiare di un coaching di crescita. Ora questa condizione è precisata al *capoverso 4* prevedendo che la giovane impresa deve occupare collaboratori in misura sufficiente per raggiungere un totale di almeno cinque equivalenti tempo pieno.

Art. 31 *Criteri di valutazione*

I criteri di valutazione finora previsti (contenuto innovativo, potenziale di mercato, potenziale dei fondatori e dei team, referenze) vengono mantenuti al *capoverso 1*. Occorre considerare il contenuto innovativo (*lett. a*) della start-up nel suo insieme, e quindi può essere innovativo, per esempio, il modello operativo in quanto tale oppure il prodotto o il servizio di una giovane impresa (p. es. fabbricazione di componenti già diffuse ma con un processo innovativo, p. es. con la tecnologia di stampa in 3D).

Il potenziale di mercato (*lett. b*), oltre a quello economico, può anche significare che un'idea ha il potenziale di creare un beneficio per la società. In questo caso si valuta quanto potrebbe essere ampia la cerchia dei beneficiari.

Lo stadio di sviluppo dell'impresa, del prodotto o del servizio (*lett. d*) e la competitività (*lett. e*; quanto è solido il modello operativo, il prodotto o il servizio di fronte alla concorrenza? È già tutelato o è tutelabile?) erano già considerati nell'ambito dei criteri già esistenti, ma ora questi due aspetti sono consacrati esplicitamente come criteri a sé stanti. L'inclusione del contributo allo sviluppo sostenibile come criterio a sé stante (*lett. h*) indica che in futuro verrà dato maggior peso all'aspetto della sostenibilità anche nell'ambito del coaching. Questo potrebbe essere un segnale anche per le giovani imprese innovative del settore sociale. (cfr. il commento ad art. 2).

Il *capoverso 2* puntualizza che la ponderazione e la valutazione dei criteri possono variare a seconda del tipo di coaching richiesto. Le referenze, per esempio, contano soprattutto per il coaching di crescita, ma non per il coaching iniziale.

Art. 32 *Accredito*

Come finora, se la domanda di coaching è accolta, viene emesso un accredito che la giovane impresa o i suoi fondatori possono utilizzare presso un consulente (coach) accreditato da Innosuisse (*cpv. 1 e 3*). Ora l'importo massimo dell'accredito per il coaching iniziale è aumentato a 10 000 franchi, mentre gli altri importi massimi rimangono uguali. L'aumento consente di far capo a un coach supplementare o a un coach specialista nei casi in cui per il raggiungimento degli obiettivi occorrono ulteriori conoscenze specialistiche (p. es. brevi accertamenti su questioni di proprietà intellettuale). I coach accreditati che forniscono prestazioni alle start-up sono remunerati direttamente da Innosuisse. Questo principio è ora disciplinato al *capoverso 3*, poiché nella LPRI non è più esplicitamente previsto.

Art. 33 *Attestazione nell'ambito del coaching centrale*

Attualmente Innosuisse può già rilasciare un'attestazione alle start-up che hanno raggiunto gli obiettivi principali di un coaching centrale seguono con successo un coaching centrale. L'attestazione conferma che gli obiettivi principali del coaching sono stati raggiunti e che quindi, al momento della valutazione, l'impresa adempie i presupposti di una crescita duratura. Essa può essere utile per la ricerca di investitori, partner e clienti. I criteri applicati per valutare se i presupposti di una crescita duratura sono adempiuti sono ora enumerati nell'ordinanza sui sussidi (*lett. a - d*). Una start-up che è stata

accettata per un coaching centrale non ha automaticamente diritto a farsi attestare l'adempimento dei presupposti nel corso o alla fine del coaching e di farsi rilasciare un'attestazione.

Sezione 4: Programmi di internazionalizzazione e fiere internazionali

Art. 34 Presentazione della domanda

I provvedimenti di Innosuisse per favorire l'ingresso sui mercati internazionali sono ora espressamente menzionati all'articolo 20 capoverso 2 lettera b LPRI. Oggi Innosuisse offre programmi di internazionalizzazione soprattutto sotto forma di campi per l'ingresso e la convalida sul mercato, organizzati in dieci sedi in diversi Paesi del mondo. Gli articoli 34 – 36 codificano i principi e le condizioni dei programmi di internazionalizzazione già attuati, per la partecipazione a fiere internazionali e le esperienze finora acquisite.

L'articolo 34 specifica quali sono le giovani imprese e i fondatori aventi diritto a presentare domanda e quali sono gli obiettivi da raggiungere. Le domande possono essere presentate dall'impresa in toto o da alcuni dei suoi fondatori (analogamente a quanto avviene con il coaching). La felice conclusione di un coaching centrale ai sensi del capoverso 1 lettera a è riconosciuta se l'impresa ha ottenuto l'attestazione di cui all'articolo 33 dell'ordinanza sui sussidi relativo al raggiungimento dei traguardi definiti per il coaching.

In linea di massima le start-up o i loro fondatori possono presentare più volte la domanda di partecipazione a campi e fiere internazionali. Nel caso delle start-up con un grande potenziale di crescita è addirittura auspicabile. Tuttavia, per evitare che le stesse aziende possano beneficiare sempre della gamma di servizi di Innosuisse, il Consiglio dell'innovazione deve avere la possibilità di definire nelle disposizioni d'esecuzione un numero massimo di domande per impresa o un importo massimo fino al quale è possibile presentare domande di sussidio (cpv. 2).

Art. 35 Presentazione della domanda

L'articolo 35 definisce i criteri di valutazione della domanda. Tali criteri si ispirano in special modo agli obiettivi della partecipazione di cui all'articolo 34 lettera b. La valutazione verte in particolare sul potenziale dei richiedenti, sullo stadio di sviluppo della giovane impresa e sull'idoneità del programma o della fiera a favorire il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 36 Prestazioni offerte

Le prestazioni di Innosuisse, e quindi dei fornitori di prestazioni da essa incaricati, consistono da un lato nella parziale assunzione dei costi sostenuti per la partecipazione e dall'altro in prestazioni di sostegno quali consulenze e l'organizzazione di eventi per la creazione di reti (cpv. 1). Innosuisse non finanzia il tempo consacrato dai fondatori, ma copre soltanto le spese vive. I costi di partecipazione comprendono in particolare le spese di viaggio, i costi del posto di lavoro per la partecipazione a un campo, le tasse di partecipazione alle fiere eccetera. I costi computabili sono definiti dal Consiglio dell'innovazione (cpv. 3).

Secondo il capoverso 2, Innosuisse può incaricare a terzi idonei il compito di fornire queste prestazioni, come già avviene sia per il programma di partecipazione alle fiere sia per l'organizzazione dei campi.

Sezione 5: Sussidi per il rafforzamento del contesto imprenditoriale

Art. 37 Presentazione della domanda

L'articolo 37 definisce le organizzazioni, le istituzioni e le persone che possono presentare domanda di sostegno ai sensi del nuovo articolo 20 capoverso 2 lettera c LPRI (sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono la costituzione e lo sviluppo di giovani imprese). Si tratta di organizzazioni, istituzioni e persone che perseguono con provvedimenti adeguati gli obiettivi del provvedimento di promozione menzionati all'articolo 37. L'obiettivo ultimo consiste nel migliorare il contesto imprenditoriale per le giovani imprese in Svizzera. Tra i possibili provvedimenti si può pensare per esempio a piattaforme di networking, programmi incentrati su determinati temi quali la sostenibilità o la promozione delle donne nelle imprese o attività incentrate su determinati settori quali quello delle criptovalute. Nel concedere i sussidi, Innosuisse tiene conto delle esigenze dell'ecosistema e delle offerte di promozione esistenti, coordinandosi in particolare con i sistemi regionali di innovazione RIS e con altri attori rilevanti, nella misura in cui ciò risulti opportuno.

Art. 38 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione per la concessione di sussidi sono in particolare l'idoneità dei provvedimenti, la qualità dei concetti di attuazione e la capacità potenziale di ottenere effettivamente un impatto positivo sull'ecosistema delle start-up.

Art. 39 Calcolo dei sussidi

Innosuisse partecipa ai costi in ragione del 50 per cento delle spese necessarie (cpv. 1). Il capoverso 2 prevede tuttavia che il sussidio di Innosuisse possa coprire fino all'80 per cento dei costi. Il presupposto è un'insufficiente capacità economica da parte del responsabile del provvedimento per coprire la metà dei costi oppure un'elevata utilità del provvedimento per l'ecosistema delle giovani imprese per cui il provvedimento viene sostenuto e co-gestito da Innosuisse. Quest'ultimo criterio consente in particolare anche alle giovani organizzazioni ancora in fase di sviluppo o alle persone che si impegnano di realizzare, con una quota iniziale elevata di sovvenzionamento da parte di Innosuisse, buone iniziative che altrimenti non verrebbero realizzate. Per contro, il capoverso 3 stabilisce che il sussidio può anche coprire meno del 50 per cento delle spese se la capacità economica del responsabile del provvedimento lo consente.

Art. 40 *Presentazione della domanda*

Secondo l'articolo 20a capoverso 1 LPRI, la promozione delle persone altamente qualificate è rivolta alle persone che operano presso centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e alle piccole e medie imprese con sede in Svizzera (cpv. 1).

Le domande di sovvenzionamento di un periodo in un'istituzione ospitante sono accolte soltanto se il loro scopo consiste nel permettere alla persona promossa di acquisire competenze nel settore dell'innovazione grazie allo scambio tra ricerca e applicazione (cpv. 2 lett. a). Le persone altamente qualificate delle piccole e medie imprese acquisiscono in tal modo competenze nel campo della ricerca (che sia in un centro di ricerca universitario, un centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo o in un'impresa che possiede un'ottima infrastruttura e ottime competenze nel campo della ricerca), mentre le persone altamente qualificate che operano presso questi centri acquisiscono competenze orientate alla pratica in un'impresa. Occorre dunque fare in modo che la persona promossa che attua un progetto concreto o uno studio di fattibilità possa trascorrere un periodo in un'istituzione ospitante e in tal modo perfezionarsi ulteriormente. Oggi alcune università hanno programmi sabbatici, alcuni dei quali perseguono obiettivi simili. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è probabile che i sussidi offerti da Innosuisse coprano uno spettro più ampio rispetto a questi programmi, sia a livello di luoghi che di contenuti, e che rispondano a una corrispondente esigenza, soprattutto in termini di finanziamenti.

La durata del periodo trascorso nell'istituzione ospitante può avere una durata massima di 350 giorni, ma i giorni non devono necessariamente essere tutti consecutivi. Questa soluzione consente di applicare modelli flessibili, per esempio nel caso di chi lavora a tempo parziale o di chi continua in parte a lavorare per l'impresa a cui appartiene. La durata massima di godimento della promozione è comunque limitata a due anni (cpv. 2 lett. b).

Inoltre, la domanda deve soddisfare un criterio di forma, consistente nel fatto che sia l'istituzione o impresa di appartenenza sia l'istituzione ospitante e ovviamente anche la persona promossa devono acconsentire al soggiorno (cpv. 2 lett. c). Esse devono anche accordarsi sul modo di ripartirsi eventuali costi materiali e costi indiretti di progetto.

Art. 41 *Criteri di valutazione*

I criteri di valutazione legati alla persona sono disciplinati nelle *lettere a - c*; nel valutare le referenze del richiedente si considerano in particolare le conoscenze preliminari e l'esperienza nella realizzazione di progetti d'innovazione o altrimenti nello sviluppo di metodi, prodotti o servizi innovativi.

Nel valutare l'adempimento del criterio relativo al potenziale di creare un valore aggiunto (*lett. d*) si può considerare per esempio che la crescita della persona promossa può generare per l'impresa o istituzione di appartenenza o anche per l'impresa (o l'istituzione) ospitante un valore aggiunto che potrà avere un'utilità economica o sociale in Svizzera.

La *lettera e* specifica che il soggiorno deve avere obiettivi precisi: la persona promossa intende realizzare un progetto concreto, oppure acquisire competenze che non possiede ancora in determinati campi di attività. Di norma, gli obiettivi e compiti così definiti devono essere concordati tra i partecipanti.

Infine, tra i criteri di valutazione si tiene conto anche del contributo allo sviluppo sostenibile (*lett. g*, cfr. commento ad art. 2) e la *lettera h* concretizza il principio di solidarietà consacrato dall'articolo 20a capoverso 4 LPRI.

Art. 42 *Tipi di sussidio ed erogazione*

I sussidi di Innosuisse compensano in parte il salario finora percepito dalla persona altamente qualificata, che durante il soggiorno viene a mancare, e in parte le spese supplementari di viaggio e alloggio inevitabilmente connesse al periodo trascorso in un'istituzione.

Per la copertura dei costi salariali sono previsti due tipi di sussidio e procedura (cpv. 1): se il rapporto di lavoro con il vecchio datore di lavoro è mantenuto, Innosuisse indennizza il datore di lavoro per l'obbligo di pagamento continuato del salario. Se invece tale rapporto di lavoro viene sciolto, Innosuisse versa in luogo e vece una borsa di studio direttamente alla persona altamente qualificata. Il Consiglio dell'innovazione deve avere la possibilità di limitare il tipo di sussidio concesso in caso di soggiorni all'estero, in particolare per evitare che Innosuisse, in qualità di contribuente, subisca conseguenze a livello fiscale o di assicurazioni sociali a causa delle disposizioni di legge applicabili nella località ospitante (cpv. 3). Ad esempio, può essere necessario che, in caso di soggiorni all'estero, Innosuisse conceda solo il tipo di sussidio di cui al capoverso 1 lettera a, cioè all'istituzione nazionale di origine della persona altamente qualificata, in modo che il rapporto di sovvenzionamento sia gestito all'interno della Svizzera. È inoltre possibile imporre restrizioni in base alle normative vigenti nel Paese ospitante in materia di visti di lavoro e di soggiorno.

Innosuisse non copre eventuali costi materiali. Le istituzioni e imprese partecipanti si accordano in merito all'assunzione di questi costi (cfr. il commento ad art. 40 cpv. 2 lett. c).

Art. 43 *Calcolo dei sussidi*

Ai fini del calcolo dei costi salariali coperti da Innosuisse sono determinanti i salari lordi precedentemente percepiti dalla persona altamente qualificata (cpv. 1). Innosuisse copre la quota corrispondente al tasso di occupazione presso l'istituzione ospitante, vale a dire, per esempio, il 50 per cento del salario lordo a tempo pieno se il tasso di occupazione nell'istituzione ospitante è pari al 50 per cento. Inoltre, se la persona promossa rimane impiegata presso l'impresa di appartenenza, Innosuisse copre anche i contributi del datore di lavoro. Ma se la persona promossa riceve invece una borsa di studio, non deve per questo doversi assumere una lacuna nei contributi alle assicurazioni sociali. Perciò Innosuisse versa anche in questo caso i contributi comprovati che la persona promossa versa a titolo indipendente alla cassa di compensazione competente (cpv. 2 e 3).

Innosuisse copre i costi supplementari di viaggio e alloggio se non eccedono gli importi massimi eventualmente previsti dalle disposizioni d'esecuzione (cpv. 4).

In totale, versa al massimo 300 000 franchi a persona (cpv. 5).

*Sezione 1: Mentorato per l'innovazione**Art. 44 Scopo*

Nell'articolo sullo scopo del mentorato per l'innovazione sono descritti i quattro diversi tipi di prestazioni di mentorato. Per ogni tipo di prestazione è previsto un accredito distinto. Rispetto a oggi, i vari tipi di prestazione vengono raggruppati diversamente. Ora è previsto un breve *mentorato la una valutazione iniziale* di un progetto d'innovazione, che serve soprattutto a chiarire se il progetto ha potenziale e se pertanto è opportuno un mentorato completo per l'avvio del progetto al fine di instradare quest'ultimo verso una promozione ottimale. Se una domanda di promozione è stata respinta, il progetto può ancora essere sottoposto a una breve valutazione nell'ambito del mentorato volto alla valutazione della bocciatura della domanda, e se si tratta di un progetto promettente è ancora possibile, infine, un mentorato completo per la sua rielaborazione. Tuttavia, non è indispensabile che tutti i tipi di prestazioni di mentorato siano forniti da Innosuisse.

Tutte le prestazioni sono fornite nell'ottica di promuovere progetti d'innovazione, in particolare nell'ambito della promozione nazionale o internazionale. Grazie a questa soluzione si otterrà il maggior numero possibile di progetti meritevoli di essere promossi.

Art. 45 Presentazione della domanda

Come avvenuto finora, il mentorato per l'innovazione si rivolge a PMI con sede in Svizzera. Il termine «impresa» va inteso in senso lato e include anche organizzazioni, associazioni, enti pubblici, ecc. senza scopo di lucro. L'elemento determinante è dato dalle dimensioni dell'impresa. Oltre a dover essere una PMI, è necessario che dimostri un fabbisogno di consulenza che può essere coperto con almeno una delle prestazioni previste all'articolo 41 (*cpv. 1*). A tal fine le imprese devono illustrare il loro progetto d'innovazione e specificare la prestazione di sostegno di cui necessitano e a quale scopo. Tale fabbisogno non può essere presunto se un'impresa ha già beneficiato di una prestazione analoga fornita da Innosuisse o da un'altra organizzazione (*cpv. 2*).

Ora, per entrambi gli accrediti di consulenza (avvio e rielaborazione di un progetto), potranno presentare domanda soltanto le imprese che hanno già saputo convincere un mentore accreditato da Innosuisse per svolgere attività di consulenza (*cpv. 3*). Questo obiettivo può essere raggiunto richiedendo preliminarmente una piccola prestazione di consulenza (prima valutazione o valutazione della bocciatura di un progetto). Ma le imprese possono riuscire a reclutare un mentore anche altrimenti. Questa regola assicura che siano concessi accrediti soltanto a imprese con progetti d'innovazione che a giudizio di uno specialista presentano un certo potenziale di successo.

Il principio secondo cui può essere chiesto un mentorato per la valutazione della bocciatura di un progetto o per la sua rielaborazione soltanto se una domanda di promozione è stata respinta è chiaro, e quindi non deve essere disciplinato espressamente. Inoltre, deve trattarsi di domande di promozione presentate a Innosuisse.

Art. 46 Accredito

Come finora, per le prestazioni di mentorato approvate vengono emessi accrediti che le piccole e medie imprese possono utilizzare presso i mentori accreditati da Innosuisse (*cpv. 1 e 3*). Ora, per consulenze specifiche, le imprese possono anche far capo a consulenti specialisti già accreditati per prestazioni di coaching (*cpv. 4*; cfr. il commento ad art. 62). Innosuisse designerà appositamente i coach a disposizione per queste consulenze, poiché non in tutti gli ambiti tematici in cui esistono coach specialisti serve una consulenza nell'ambito del mentorato.

Ora è fissato soltanto l'importo massimo degli accrediti, pari a 10 000 franchi (*cpv. 1*). Nelle disposizioni d'esecuzione possono però essere fissati valori massimi per i singoli tipi di accredito (*cpv. 2*). Attualmente, per esempio, si prevede di fissare un massimo di 1000 franchi per le nuove valutazioni brevi. Il valore massimo di 10 000 franchi sarà verosimilmente applicato tutt'al più per il mentorato di avvio, che ora comprende prestazioni complete per le quali finora erano necessari due accrediti (vigente art. 28 lett. b e c).

I mentori accreditati che forniscono prestazioni alle piccole e medie imprese up sono remunerati direttamente da Innosuisse. Questo principio è ora disciplinato al *capoverso 5*, poiché nella LPRI non è più esplicitamente previsto.

Sezione 2: Sussidi per misure di promozione dell'interazione su temi specifici d'innovazione

Ora le due misure di promozione dell'interazione «reti tematiche nazionali» (dal 2020 denominate «NTN Innovation Booster») e «incontri tematici» (dal 2020 denominati «Networking Event Series») saranno raggruppate sotto il denominatore comune di «provvedimenti di networking». L'ordinanza sui sussidi di Innosuisse prevede per entrambe lo stesso disciplinamento. A livello di disposizioni d'esecuzione e nell'ambito dei bandi, invece, permette che si tenga conto delle differenze nelle procedure e nelle priorità dei provvedimenti.

Innosuisse valuta regolarmente le misure, analizza l'esistenza di misure simili sul mercato e adatta la sua offerta di conseguenza. Nel farlo, mantiene uno scambio con gli attori interessati (in particolare i sistemi regionali di innovazione RIS, le università e i fornitori privati).

Art. 47 Presentazione della domanda

I presupposti per i richiedenti rimangono ampiamente i medesimi, ma ora potranno presentare domanda anche le organizzazioni a scopo di lucro. Questa modifica è giustificata dal fatto che anche queste organizzazioni possono offrire, accanto ad attività a scopo di lucro, misure che favoriscono la realizzazione degli obiettivi dei provvedimenti di networking promossi da Innosuisse. Per questa disposizione è determinante il provvedimento per cui si chiede sostegno, e non il

background generale dell'organizzazione. Occorre tuttavia tener conto del fatto che con il sussidio di Innosuisse non deve essere conseguito alcun guadagno (cfr. il commento ad art. 49 cpv. 2).

Art. 48 *Criteri di valutazione*

I criteri di valutazione ricalcano in larga misura quelli già previsti attualmente, ma in parte vengono precisati e completati alla luce delle esperienze acquisite dopo l'entrata in vigore dell'attuale ordinanza.

Anche qui viene ora menzionato esplicitamente come nuovo criterio il contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente (*lett. f*, cfr. il commento all'art. 2). La *lettera h* fa esplicito riferimento al principio di sussidiarietà, che governa comunque la legislazione in materia di sussidi ma che per questo strumento di promozione del trasferimento di sapere e tecnologie deve essere sottolineato in modo specifico: non tutti i settori e ambiti tematici hanno bisogno del sostegno della Confederazione per garantire il necessario trasferimento, e pertanto il principio di sussidiarietà deve essere considerato in modo particolare nella scelta delle misure da promuovere.

Il *capoverso 2* sottolinea che Innosuisse può strutturare in modo differenziato i bandi per la promozione dell'interazione, a seconda del tema specifico dell'innovazione, purché sempre entro i limiti dei criteri fondamentali qui stabiliti. Per i bandi riguardanti le misure per l'attuale NTN Innovation Booster, per esempio, può attribuire un'importanza particolare alle opportunità che il tema offre di generare durante il periodo di validità dei progetti d'innovazione. Quanto ai bandi riguardanti le misure per l'attuale strumento delle Networking Event Series, invece, Innosuisse può per esempio dare maggiore risalto alla futura importanza e all'interazione attuale in vista del futuro.

Art. 49 *Durata del sostegno, calcolo dei contributi e accordo sugli obiettivi*

I provvedimenti di networking vengono promossi per un periodo massimo di quattro anni, ma esiste comunque la possibilità di prolungare il sostegno una tantum per altri quattro anni al massimo (*cpv. 1*). Si può però prevedere anche un periodo più breve. Questo aspetto deve essere precisato nella documentazione del bando.

Secondo il *capoverso 2*, Innosuisse partecipa ai costi in ragione del 50-90 per cento delle spese necessarie. La quota minima del 50 per cento garantisce a Innosuisse un controllo sufficiente sui provvedimenti. L'importo del sussidio di Innosuisse dipende dalla misura in cui il tema d'innovazione trattato dall'organizzazione ha il potenziale per far sì che le attività siano cofinanziate con fondi di terzi. Per fondi di terzi si intendono i contributi finanziari dei beneficiari diretti o indiretti delle attività. In particolare per le misure di incentivazione di idee radicalmente innovative, o nel caso di attori che hanno relativamente poche risorse finanziarie a disposizione (p. es. microimprese o organizzazioni senza scopo di lucro), può essere necessario un grado di finanziamento più elevato da parte di Innosuisse, per compensare una minor disponibilità di fondi di terzi. In tal modo si lancia un tema d'innovazione su cui difficilmente si svolgerebbero attività senza un'elevata partecipazione da parte di Innosuisse.

Il *capoverso 2* precisa ancora che i sussidi di Innosuisse non devono essere tali da permettere il conseguimento di un utile. Se l'organizzazione lavora in modo redditizio, i sussidi di Innosuisse vengono conseguentemente ridotti.

Il *capoverso 3* stabilisce che Innosuisse può far dipendere l'ammontare dei suoi sussidi dal raggiungimento di obiettivi concordati. Tuttavia, vanno sempre coperte soltanto le spese effettivamente sostenute, ed è invece escluso il versamento di importi forfettari legati al raggiungimento degli obiettivi.

Secondo il *capoverso 4*, le disposizioni d'esecuzione definiscono i costi computabili. Questi ultimi comprendono sicuramente i costi per lo sviluppo e lo svolgimento delle attività. Se una parte delle attività del progetto riguarda il finanziamento dello sviluppo e della sperimentazione di idee innovative di tipo inedito da parte di terzi, anche questi costi sono computabili.

Sezione 3: Offerte per l'accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale

Art. 50

In virtù del nuovo articolo 21 capoverso 1 lettera c LPRI, ora Innosuisse può prevedere offerte di sostegno per l'accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale. Può offrire questi provvedimenti sia direttamente, sia incaricando terzi idonei (*cpv. 2*). Si può per esempio immaginare che affidi all'Istituto della proprietà intellettuale l'incarico di offrire ai richiedenti e ai beneficiari di provvedimenti di promozione ricerche o analisi in materia di brevetti. Nella strutturazione della nuova offerta Innosuisse tiene conto del fabbisogno e – se esistono – delle offerte comparabili sul mercato esistente e si adopera per un adeguato coordinamento con gli attori coinvolti.

Secondo il *capoverso 1*, le offerte possono essere destinate a persone che hanno già un legame concreto con una misura di promozione di Innosuisse. Può trattarsi ad esempio di chi sta elaborando una domanda di promozione da presentare a Innosuisse, oppure di chi questo sostegno l'ha già ottenuto. Specialmente al momento dell'elaborazione della domanda, si pongono spesso questioni importanti riguardanti la proprietà intellettuale. Questioni di questo tipo possono porsi, in determinate circostanze, anche per i team e le persone che nell'ambito di una misura di promozione dell'interazione prevista nella sezione 2 di questo capitolo beneficiano di un sostegno per lo sviluppo o la sperimentazione di idee innovative. Perciò, se necessario, anche queste persone cofinanziate indirettamente con risorse di Innosuisse devono poter beneficiare delle pertinenti offerte. In queste ultime Innosuisse definisce i destinatari dei vari provvedimenti.

3.6 **Capitolo 6: Cooperazione internazionale**

Per Innosuisse esistono due tipi di cooperazione internazionale: le cooperazioni che può avviare da sé con organizzazioni e organismi di promozione esteri (art. 22 cpv. 2 LPRI) e i mandati del Consiglio federale, del DEFR o della SEFRI per la partecipazione alle attività di promozione di organizzazioni e organismi internazionali (art. 22 cpv. 3 LPRI; art. 3 cpv. 3 LASPI).

Sezione 1: Disposizioni generali sulla cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri

Art. 51

Secondo l'articolo 22 capoverso 2 LPRI, Innosuisse ha ora facoltà di avviare rapporti di cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri in tutti gli ambiti dei suoi strumenti di promozione. Finora questa possibilità era limitata ai progetti d'innovazione transfrontalieri. Secondo l'articolo 51, i dettagli della cooperazione (p. es. oggetto, scopo, principi procedurali, condizioni di promozione) devono essere concordati di volta in volta tra Innosuisse e l'organizzazione partner. Tali dettagli possono essere disciplinati per esempio in un *Memorandum of Understanding* generale di lunga durata, ma possono essere concordati anche bandi di finanziamento (le cosiddette *call*) di breve durata e inizialmente singoli per saggiare la collaborazione.

Sezione 2: Promozione di progetti d'innovazione nell'ambito della cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri

La cooperazione per la promozione di progetti d'innovazione transfrontalieri è retta dalle disposizioni speciali di questa sezione. I rapporti di cooperazione di Innosuisse con organizzazioni e organismi di promozione esteri dovrebbe rientrare in gran parte in questa categoria. Un esempio di cooperazione di questo tipo attualmente in corso è rappresentato dalla collaborazione con l'agenzia di promozione sudcoreana KIAT o con l'omonima brasiliana EMBRAPA nonché nell'ambito dell'iniziativa EUREKA (progetti di rete, cluster, Globalstars).

Art. 52 Presentazione della domanda

Come nel caso della promozione di progetti nazionali, anche per i progetti d'innovazione transfrontalieri è necessario almeno un partner di ricerca (conformemente alla definizione di cui all'art. 7 cpv. 2) e almeno un partner attuatore con sede in Svizzera (cpv. 1). Quest'ultimo garantisce che una parte del valore aggiunto sia generata in Svizzera. Tuttavia, non è necessario che il partner di ricerca abbia sede in Svizzera. Come eventuali altri partner, i partner di ricerca possono provenire dal Paese dell'organizzazione partner straniera. Solo i partner svizzeri del progetto presentano domanda a Innosuisse, ma i documenti del progetto devono indicare quali partner stranieri sono coinvolti e quali sono i loro compiti.

In deroga a questo principio di base dei progetti di partenariato, tuttavia, anche per la promozione di progetti nell'ambito della cooperazione con organizzazioni e organismi esteri deve essere data la possibilità alle giovani imprese, come previsto dall'articolo 19 capoverso 3^{bis} LPRI per la promozione nazionale, di preparare il proprio ingresso sul mercato realizzando progetti d'innovazione senza partner di ricerca e sulla base di lavori scientifici preliminari sostenuti da Innosuisse. Questo aspetto è disciplinato al capoverso 2, che rimanda alle condizioni previste per la promozione di progetti nazionali di giovani imprese sia per il tipo di progetti sia per la presentazione della domanda (cfr. il commento ad art. 17 e 18). Le giovani imprese possono dunque collaborare direttamente con imprese estere. I dettagli relativi ai requisiti per la presentazione della domanda, e in particolare a quelli sul contenuto e le procedure da seguire per presentare la domanda, sono definiti dal Consiglio dell'innovazione nelle disposizioni d'esecuzione (art. 10 cpv. 1 lett. f LASPI).

Come previsto a livello nazionale, anche la promozione di progetti internazionali richiede che i partner attuatori e di ricerca svizzeri siano indipendenti l'uno dall'altro (cpv. 4).

Art. 53 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione si ispirano a quelli previsti per la promozione di progetti d'innovazione nazionali (cfr. il commento ad art. 8). Rispetto ai progetti puramente nazionali, per i progetti d'innovazione internazionali viene però ad aggiungersi, tra i criteri di valutazione, anche il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera. Di principio, i progetti il cui carattere internazionale non crea alcun valore aggiunto non vengono promossi come progetti internazionali.

Art. 54 Calcolo dei sussidi

In virtù dell'articolo 19 capoversi 1^{bis} e 3^{bis} LPRI, nell'ambito della promozione di progetti d'innovazione internazionali possono essere versati anche sussidi ai partner attuatori e a giovani imprese svizzere che realizzano progetti d'innovazione propri.

Il capoverso 1 definisce il contributo massimo di Innosuisse ai costi generali di progetto, il quale, come per la promozione di progetti d'innovazione internazionali, ammonta solitamente al 70 per cento.

Il capoverso 2 precisa le aliquote massime per i sussidi versati ai vari tipi di beneficiari. I costi diretti di progetto dei partner attuatori, per esempio, possono essere assunti in ragione del 50 per cento al massimo per le piccole e medie imprese e del 25 per cento al massimo per le imprese che superano le dimensioni di una piccola e media impresa. Per le giovani imprese che svolgono progetti senza partner di ricerca non fa stato l'aliquota massima stabilita per le piccole e medie imprese già affermate, bensì quella prevista dal Consiglio dell'innovazione per la promozione nazionale delle giovani imprese secondo l'articolo 19 capoverso 4. I costi diretti di progetto dei partner di ricerca svizzeri possono essere interamente coperti con sussidi di Innosuisse. Le aliquote massime menzionate sono quelle correnti sia nell'Unione europea sia negli altri Paesi europei. Nell'ambito dell'elaborazione della domanda, i partner di progetto possono decidere liberamente come suddividersi i compiti e l'assunzione dei costi.

I capoversi 3 e 4 disciplinano i costi computabili per il calcolo dei sussidi versati ai partner di ricerca (cpv. 3) e ai partner attuatori (cpv. 4). Per quanto riguarda i partner di ricerca si rimanda al disciplinamento previsto per la promozione di progetti nazionali (cfr. il commento ad art. 9). Tuttavia, per questi progetti sono computabili anche i costi per le misure di coordinamento e i viaggi, poiché nell'ambito internazionale tali costi devono essere sostenuti con maggiore frequenza. Il calcolo dei sussidi versati ai partner attuatori si basa sulla loro partecipazione ai costi generali di progetto. Per questo aspetto si veda il commento all'articolo 55.

Il capoverso 5 rimanda, per il calcolo dell'aliquota di sovvenzionamento per i progetti d'innovazione di giovani imprese (senza partner di ricerca), al disciplinamento previsto dal diritto nazionale (cfr. commento ad art. 19). Anche in questo caso, sono computabili aggiuntivamente i costi di coordinamento e di viaggio.

Secondo l'articolo 23 lettera d LASPI, l'eventuale concessione di sussidi a partner di ricerca esteri è disciplinata nell'ordinanza sui sussidi. Questo aspetto deve essere disciplinato eccezionalmente tra le organizzazioni di promozione cooperanti (cpv. 6).

Art. 55 *Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto*

I partner di progetto devono accordarsi in merito alla suddivisione dei compiti di progetto e alle relative prestazioni. Possono (ma non devono necessariamente) stabilire che i partner attuatori debbano coprire una parte delle prestazioni dei partner di ricerca con un contributo finanziario per compensare i loro costi di progetto. I partner di progetto sono liberi di decidere in quale forma vogliono suddividersi il contributo dei partner attuatori e in quale misura vi partecipano. Dal disciplinamento concordato dai partner di progetto dipende la relativa aliquota di sovvenzionamento di Innosuisse.

L'articolo 55 enumera i possibili elementi del contributo dei partner attuatori. I partner di progetto possono concordare liberamente gli elementi che un partner attuatore è tenuto a fornire. Come nel caso dei partner di ricerca, anche per i partner attuatori possono dover sostenere costi per il personale, costi materiali e costi di coordinamento e di viaggio. La base di calcolo per i sussidi di Innosuisse comprende anche un'eventuale prestazione finanziaria concessa ai partner di ricerca. Tale prestazione deve servire in ogni caso a coprire i costi diretti di progetto di questi ultimi. I costi per il personale sono calcolati secondo principi molto simili a quelli applicabili per i partner di ricerca, ossia in base ai salari lordi e ai contributi alle assicurazioni sociali.

Art. 56 *Sussidi overhead*

Il disciplinamento dei sussidi *overhead* si ispira a quello previsto per la promozione di progetti nazionali (cfr. il commento ad art 12). Questo tipo di sussidi può essere versato soltanto a partner di ricerca svizzeri, e non invece a partner attuatori.

Sezione 3: Partecipazione alle attività di promozione di organizzazioni e organi internazionali

Art. 57

Su incarico del Consiglio federale, del DEFR o della SEFRI, Innosuisse può collaborare con organizzazioni e organi internazionali e in tale ambito prendere provvedimenti e decisioni (art. 3 cpv. 3 LASPI). Attualmente, sulla base di questa disposizione, Innosuisse partecipa tra l'altro a EUREKA, iniziativa europea a favore di progetti di cooperazione transfrontaliera nel campo della ricerca e dello sviluppo industriali orientati al mercato (EUREKA), a programmi cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito dei programmi dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (le cosiddette iniziative di partenariato dell'UE come Eurostars) e all'Enterprise Europe Network (EEN), che aiuta le piccole e medie imprese e le start-up nel quadro del Programma per il mercato unico dell'UE a sviluppare rapporti di cooperazione in Europa e in altri Paesi, a trovare partner idonei per i loro progetti d'innovazione e di ricerca e ad accedere a nuovi mercati.

La partecipazione di Innosuisse ad attività di promozione di organizzazioni e organi internazionali deve essere sempre concertata con l'organizzazione o l'organo responsabile in questione (cpv. 1). Il termine organizzazioni e organi va inteso in senso lato e comprende anche gli enti di coordinamento incaricati da organizzazioni di livello superiore (p. es. il Segretariato di EUREKA per EUREKA ed Eurostars) o le sponsorizzazioni di attività istituite a tale scopo (p. es. il Consiglio europeo per l'innovazione e l'Agenzia esecutiva per le PMI, EISMEA, per EEN). A seconda del programma e dello status di associazione della Svizzera ai programmi europei nel settore della ricerca e dell'innovazione, Innosuisse stipula gli accordi necessari con le organizzazioni e gli organi designati (ad esempio, accordi di consorzio con tutti i partner del programma o, nel caso di contributi della Commissione europea ai partner svizzeri, un accordo di finanziamento aggiuntivo con la Commissione europea). L'accordo deve essere siglato dal Consiglio federale (o per delega dal DEFR o dalla SEFRI) oppure da Innosuisse, a seconda che debba essere classificato o meno come trattato internazionale. Di principio, Innosuisse non può concludere accordi che vincolano la Svizzera in quanto tale.

Il Consiglio federale disciplina la partecipazione ai programmi dell'Unione europea nel campo della ricerca e dell'innovazione nell'ordinanza del 20 gennaio 2021 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (OMPRI, RS 420.126). Per i programmi che rientrano nel suo campo d'applicazione, l'OPQRI è determinante anche per Innosuisse (cpv. 2).

Se per la promozione devono essere disciplinati dettagli che non sono regolati né nell'OPQRI né negli accordi presi con le organizzazioni e gli organi interessati, Innosuisse definisce tali dettagli nella documentazione del bando (cpv. 3).

3.7 Capitolo 7: Procedura di selezione di coach e mentori

Sezione 1: Disposizioni comuni applicabili a coach e mentori

Art. 58 *Accreditamento di coach e mentori*

Come previsto agli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI, Innosuisse svolge procedure di selezione generalmente pubbliche (cpv. 1) per la selezione di coach e mentori (di seguito denominati congiuntamente «fornitori di prestazioni») e inserisce in un apposito elenco i fornitori di prestazioni così selezionati. Tuttavia, se occorre selezionare solo un esiguo numero di nuovi fornitori di prestazioni (al massimo il 10-20 % del pool, a seconda delle dimensioni dell'intero pool³), per esempio per sostituire alcuni ex fornitori di prestazioni o perché occorrono soltanto pochi nuovi coach, Innosuisse può rinunciare a una procedura pubblica e rivolgersi invece direttamente a singole persone, verificare la loro idoneità e quindi selezionarle (cpv. 2). In genere, in simili casi una procedura pubblica comporta un onere sproporzionato, oppure tempi inadeguati.

Per il resto, il disciplinamento riprende ampiamente il testo dell'articolo 47 della vigente ordinanza sui sussidi. Ora il capoverso 4 introduce però espressamente il principio, finora applicato tacitamente, secondo cui Innosuisse può inserire

³ Attualmente l'elenco dei fornitori di prestazioni qualificati comprende 20 mentori e 133 coach.

nell'elenco di persone accreditate soltanto il numero di fornitori di prestazioni necessario per le sue offerte di coaching e di mentorato. Nell'elenco non devono dunque essere inserite tutte le persone idonee per tale compito.

Art. 59 Assunzione di obblighi

Gli obblighi di carattere generale che un coach o un mentore assume, quali il rispetto della confidenzialità e del principio di indipendenza, la dichiarazione delle relazioni d'interesse, l'obbligo di rendiconto eccetera, corrispondono a quanto finora previsto dal vigente articolo 48 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse (*cpv. 1*). Come unica novità, il *capoverso 2* consacra ora il principio derivante dalla nomina *ratione personae* secondo cui la prestazione deve essere fornita personalmente. Un fornitore di prestazioni può però chiedere consiglio a un collega specializzato, purché rispetti in particolare gli obblighi di confidenzialità.

Art. 60 Verifica e durata della qualifica

Secondo il *capoverso 1*, Innosuisse conduce almeno ogni quattro anni un assessment dei fornitori di prestazioni accreditati, volta a verificare la qualità delle prestazioni di coaching e mentorato offerte. A seconda del fabbisogno, può definire intervalli diversi per gli assessment dei coach e dei mentori. Una parte degli assessment consiste in riscontri delle imprese beneficiarie delle prestazioni di coaching e mentorato (art. 5 *cpv. 1*). Inoltre, in caso di bisogno, Innosuisse può informarsi in merito all'andamento del coaching o del mentorato.

Come finora, una persona può fornire prestazioni a Innosuisse come coach o mentore per un periodo di dodici anni al massimo (*cpv. 3*). Questo rinnovo regolare garantisce, tra l'altro, che nel pool siano sempre rappresentati nuovi fornitori di servizi con conoscenze molto aggiornate.

Art. 61 Esclusione dalla partecipazione finanziaria

Questa disposizione corrisponde alla norma finora vigente e assicura che i fornitori di prestazioni non perseguano interessi personali partecipando finanziariamente a un progetto.

Sezione 2: Qualificazione dei coach

Art. 62

coach

Innosuisse può accreditare i coach che forniscono consulenza generale anche come consulenti specialisti per determinati tipi di coaching, per esempio soltanto per coaching di crescita, coaching iniziale o coaching centrale. Questi dettagli devono essere disciplinati da Innosuisse nell'ambito della procedura di selezione. I consulenti accreditati per prestazioni di coaching generale possono essere coinvolti in singoli casi affinché forniscano una consulenza come coach ospite anche per altri tipi di coach, anche se sono accreditati soltanto per un determinato tipo di coaching. L'impresa interessata decide insieme al proprio coach generale se è il caso di coinvolgere altri coach.

Il *capoverso 1* consacra esplicitamente la prassi attuale, in base alla quale i coach devono fatturare le loro prestazioni tramite società secondo il diritto svizzero (p. es. una società anonima o una società a garanzia limitata). La fatturazione attraverso una ditta individuale non è possibile. Questa regola garantisce in particolare l'indipendenza del coach da Innosuisse per quanto riguarda le assicurazioni sociali.

I criteri applicabili alla selezione dei coach ricalcano in larga misura quelli previsti dalla vigente regolamentazione (*cpv. 2* per i coach generali e *cpv. 4* per i coach specialisti). Per esperienza nella gestione d'impresa e in situazioni di risanamento (*cpv. 2 lett. a*) si intende esperienza nella gestione di situazioni di profondi cambiamenti o trasformazioni radicali di imprese.

Il *capoverso 3* specifica che per alcuni tipi di prestazioni di coaching possono essere previste modalità di valutazione e ponderazione diverse. Nel caso dei coach che si occupano di coaching centrale, per esempio, conta soprattutto l'esperienza in materia di costituzione di imprese se si tratta delle situazioni di sviluppo menzionate nel *capoverso 2 lettera a*, mentre per i coach che si occupano di coaching di crescita conta l'esperienza in situazioni di crescita, anch'essa inclusa nel concetto di situazioni di sviluppo.

È possibile che alcune persone si qualifichino sia come coach generale sia come coach specialista (*cpv. 5*).

Sezione 3: Qualificazione dei mentori

Art. 63

Il *capoverso 1* corrisponde al nuovo *capoverso 1* dell'articolo 62. Per questo aspetto si rimanda al commento a quest'ultima disposizione.

I criteri applicabili alla selezione dei mentori sono ripresi in larga misura dalla vigente regolamentazione (*cpv. 2*). Ora vengono aggiunte esplicitamente le buone capacità di analisi e comunicazione che sono importantissime per un mentore (*lett. g*).